


**PROTOCOLLO PER LA ATTIVITA' DEL GIUDICE DI PACE
BERGAMO - TREVIGLIO – GRUMELLO**

Il Presidente del Tribunale, quale Capo dell'Ufficio del Giudice di Pace,

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo



Rilevato

che, in osservanza del disposto dell'art. 83, commi sesto e settimo, della legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato in data 11 maggio 2020 pronunciato il decreto n. 19/20 del Presidente del Tribunale, che, dando atto dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, ha regolato la ripresa dell'attività giudiziaria dell'Ufficio, con delega al Magistrato Collaboratore per l'adozione del relativo provvedimento.

Considerato

in particolare, quanto alla attività di udienza e per quanto oggi di interesse, che detto decreto prevede il rinvio dei processi fissati che, per il loro numero, possano comportare il rischio di sovraffollamento, non consentendo di rispettare le prescrizioni sanitarie imposte dall'emergenza Covid 19.

Richiamato

il provvedimento attuativo adottato dal Magistrato Collaboratore in data 11 maggio 2020.

Osservato

che al fine di garantire quanto in esso previsto, appare opportuno concordare il seguente protocollo di intesa relativo al settore civile da valere sino al 31 luglio 2020;

fermo restando che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per le udienze verranno valutati quali motivi di trattazione del processo ad orario specifico ovvero di breve rinvio: a) la necessità di accudimento diretto dei figli, fino alla ordinaria ripresa delle attività scolastiche; b) la necessità di accudimento diretto di anziani, di familiari con disabilità o non autosufficienti.

UDIENZE CON TESTI E PARTI SENZA DIFENSORE

Le udienze chiamate per comparizione personale delle Parti o di terzi, escussione testi, c.t.u. e interpello non verranno trattate e saranno rinviate d'ufficio a data successiva all'1 settembre 2020, con espressa indicazione dell'orario dell'incombente.

Verranno altresì rinviate d'ufficio le cause in cui una parte sia autorizzata a difendersi in proprio e sia priva di Difensore.

Il rinvio verrà comunicato a cura della Cancelleria alle parti costituite.

UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE

Al fine di consentire la puntuale celebrazione degli altri processi, tutte le prime udienze

chiamate alle ore 9.00, verranno posticipate al pomeriggio dalle ore 14.30 a distanza l'una dall'altra di 15 minuti, secondo l'ordine del ruolo esposto e comunicato almeno tre giorni prima della stessa udienza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo per la pubblicazione sul proprio sito.

CAUSE FISSATE PER GLI INCOMBENTI DI CUI ALL'ART. 320 C.P.C.

Le cause fissate per gli incumbenti di cui all'art. 320 c.p.c. verranno trattate in modalità cartolare.

A tal fine i Difensori avranno cura di far pervenire via PEC in Cancelleria e, contestualmente, ai Difensori delle controparti, le memorie istruttorie e i documenti per la data dell'udienza o entro il termine indicato.

Eventuali note di udienza potranno essere depositate a mezzo pec entro la data fissata per l'udienza se il termine per il deposito della memoria istruttoria è anteriore all'udienza, e nei 5 giorni successivi all'udienza se il termine per il deposito della memoria istruttoria coincide con la data fissata per l'udienza.

Scaduto il termine per il deposito delle note di udienza, nei successivi 15 giorni, il Giudice disporrà l'ammissione delle prove con ordinanza che verrà comunicata a cura della Cancelleria.

CAUSE ORDINARIE FISSATE PER LA DECISIONE

Le cause ordinarie fissate per la decisione verranno trattate in modalità cartolare.

Ove sia stato previsto il deposito di note conclusive i Difensori delle Parti dovranno inviarle entro l'orario fissato per l'udienza, con un'unica PEC, contestualmente alla Cancelleria ed alla Controparte.

Il Giudice, in seno al verbale, darà atto della ricezione delle note e tratterà la causa in decisione.

CAUSE CHE PROVENGONO DA RINVII ex artt.181 e 309 c.p.c.

L'udienza che proviene da rinvii ex art. 181 e 309 c.p.c. si celebrerà regolarmente.

OSA E OPPOSIZIONI A CARTELLA ESATTORIALE INTRODOTTE CON RICORSO EX ART.7 DECR. LEG. VO 150/11

Nel caso in cui il ricorrente sia assistito da un Difensore, l'udienza si celebrerà all'orario fissato, salvo che una delle Parti abbia rinunciato alla comparizione con comunicazione inviata in cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza, riportandosi agli scritti difensivi.

Ove il ricorso sia stato proposto dall'interessato che si difende in proprio, per lo steso e le relative controparti, è previsto l'accesso all'udienza.

In caso di assenza ingiustificata delle Parti, il Giudice, sussistendone i presupposti, potrà comunque decidere il ricorso, anche in prima udienza, dopo aver verificato la regolare

notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE

Valgono le medesime regole per i ricorsi OSA.

Il Giudice, in prima udienza, sull'assenza delle Parti, decide il ricorso se ritenuto maturo per la decisione.

Si dispone la trasmissione – per opportuna conoscenza e per quanto di competenza – al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Bergamo, 25.05.2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
Avv. Francesca Pierantoni



Il Presidente del Tribunale
Cesare de Sapia

